

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 44/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 862 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Antonino SARCHIELLO, Matteo MARINONI e delle società ASD SPARTA NOVARA e ASD SANT'ANGELO avente ad oggetto la seguente condotta:

Antonino SARCHIELLO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Sparta Novara, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2025 - 2026, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per avere lo stesso organizzato e realizzato un torneo quadrangolare della categoria Esordienti secondo anno svoltosi in data 8 febbraio 2026 presso il centro sportivo "Gerosa" di Novara, in assenza della preventiva autorizzazione degli Organi federali;

Matteo MARINONI, all'epoca dei fatti vice presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Sant'Angelo, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2025 - 2026, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per avere lo stesso omesso, in qualità di vice presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione del torneo quadrangolare della categoria Esordienti secondo anno svoltosi in data 8 febbraio 2026 presso il centro sportivo "Gerosa" di Novara, al quale ha partecipato la squadra della società dallo stesso rappresentata; torneo risultato non autorizzato dagli Organi federali;

ASD SPARTA NOVARA, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dal Sig. Antonino Sarchiello, così come descritto nel precedente capo di incolpazione;

ASD SANT'ANGELO, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dal Sig. Matteo Marinoni, così come descritto nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Antonino SARCHIELLO,
 - Sig. Matteo MARINONI,
 - Società ASD SPARTA NOVARA, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Antonino Sarchiello,
 - Società ASD SANT'ANGELO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Matteo Marioni;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Antonino SARCHIELLO,
 - 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Matteo MARINONI,
 - € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società ASD SPARTA NOVARA,
 - € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD SANT'ANGELO;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 LUGLIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò